



Ministero degli Affari Esteri
DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO
E LE POLITICHE MIGRATORIE

9 ottobre 2013

Circolare n. 2

OGGETTO**Associazioni italiane all'estero**

L'associazionismo italiano all'estero rappresenta una ricchezza di tradizione e cultura di indubbio valore. Si tratta di un mondo composito che ha mostrato e deve sempre più mostrare la capacità di adeguarsi alle mutazioni sociali, culturali e generazionali delle collettività di riferimento.

In tale situazione si rende necessario, da un lato, verificare quali Associazioni registrate negli anni scorsi nell'apposito registro/database siano ancora pienamente attive e, dall'altro, valorizzare le esperienze di Associazioni che svolgono attività concrete e positive che potrebbero essere prese a modello per un rilancio del nostro associazionismo nel mondo.

PARTE PRIMA**A) MAPPATURA DELLE ASSOCIAZIONI**

Sulla base delle suesposte considerazioni, è opportuno che la rete degli Uffici all'estero aggiorni periodicamente la mappatura delle Associazioni operanti nelle rispettive circoscrizioni.

Non si tratta di un semplice censimento: il registro/database delle Associazioni assume rilevanza giuridica quantomeno in occasione dell'elezione dei membri del CGIE successiva a quella dei Com.It.Es.; l'art. 13, comma 1, della Legge 368/89, modificato dalla Legge 198/98, prevede infatti che all'assemblea elettiva partecipino rappresentanti delle Associazioni registrate. Vale la pena ricordare anche che il DPR 329/98, regolamento applicativo delle citate leggi sul CGIE, prevede all'art. 7 che le Associazioni, i cui rappresentanti possono essere designati come membri delle assemblee elettive, "devono essere iscritte in apposito registro presso la rappresentanza diplomatica o consolare da cui risultino la data di costituzione, le finalità statutarie, il capitale sociale e i nominativi dei rappresentanti legali. Esse devono essere operanti nel Paese da almeno cinque anni", in aderenza al concetto di stabilità nel tempo delle stesse e a garanzia e riprova del loro radicamento nella realtà in cui si trovano ad operare.

Per quanto riguarda i Com.It.Es., la Legge 286/2003 ed il DPR 395/2003 prevedono un ruolo attivo delle Associazioni iscritte in apposito registro nella nomina dei membri cooptati (art. 7 Legge 286/2003), dei membri del Comitato Elettorale Circoscrizionale (art. 16 Legge 286/2003) e dei membri dei Com.It.Es. non elettivi (art. 23 Legge 286/2003). Anche tali Associazioni devono essere operanti da almeno cinque anni.

B) PARAMETRI PER LA REGISTRAZIONE

La rilevanza giuridica ai fini elettorali non può prescindere dalla rappresentatività: l'Associazione, infatti, non solo deve esistere ma "deve operare" e, in tale attività, non può essere autoreferenziale, in quanto deve essere rappresentativa della collettività di cui è espressione.

Si impone conseguentemente l'esigenza di verificare, per ogni Associazione, sia l'effettivo numero di soci iscritti, sia la sua reale operatività. Si elencano di seguito i parametri numerici e fattuali cui gli Uffici consolari dovranno attenersi per la tenuta del registro/database.

1. Criterio numerico

*Si ritiene innanzitutto che debba essere definito un numero minimo di soci al di sotto del quale l'Associazione, seppur nel rispetto della sua libertà di costituirsi, non potrà essere registrata dall'Ufficio consolare, né tenuta in considerazione per le finalità previste dalle norme citate al punto A. Tale numero è fissato a **25 soci** per le circoscrizioni consolari con collettività residenti, quali risultanti dagli schedari consolari, inferiori alle 100.000 unità. Per le circoscrizioni consolari con collettività residenti, quali risultanti dagli schedari consolari, superiori alle 100.000 unità, il numero minimo di soci ai fini della registrazione è di **35 unità**.*

I soci che non risultino registrati negli schedari consolari come cittadini italiani residenti non sono tenuti in considerazione per il raggiungimento delle soglie sopra definite.

2. Criterio dell'operatività

L'Associazione deve svolgere concrete attività che corrispondano alle finalità principali previste dal proprio Statuto ed agli interessi della collettività e degli associati di cui è espressione.

L'Ufficio consolare di riferimento deve conseguentemente essere adeguatamente informato dalle Associazioni delle attività svolte ed avrà cura di valutarne, caso per caso, la concretezza e la rilevanza sul territorio.

PARTE SECONDA

A) ISTRUZIONI OPERATIVE

1) Al fine di ottemperare alle disposizioni per l'aggiornamento del rispettivo registro/database delle Associazioni, gli Uffici consolari dovranno inviare una comunicazione scritta - così da potere verificarne la correttezza dell'indirizzo - alle Associazioni operanti nella rispettiva circoscrizione, richiedendo di confermare/comunicare:

- a) denominazione esatta dell'Associazione e suo indirizzo completo (compreso quello di posta elettronica, qualora disponibile e i telefoni utili);*
- b) data di costituzione e di eventuale registrazione presso le Autorità locali;*

- c) finalità principale (quale desumibile dallo Statuto). Si precisa in proposito che sono ammesse tutte le finalità che non siano vietate ai singoli dalla legge penale (art. 18 della Costituzione della Repubblica);*
- d) il capitale sociale;*
- e) i nominativi dei rappresentanti legali e dei detentori di cariche sociali;*
- f) elenco nominativo dei soci;*
- g) numero dei soci presenti all'ultima Assemblea tenutasi;*
- h) attività svolte nel corso dell'ultimo anno e data di svolgimento.*

2) Ricevuto riscontro dalle Associazioni, gli Uffici consolari, tenendo in considerazione il numero degli iscritti, secondo i criteri in precedenza enunciati, avranno cura di apportare nel registro/database delle Associazioni operanti nella circoscrizione ogni variazione intervenuta. In caso di mancato riscontro l'Associazione verrà depennata dal registro.

B) ISTRUZIONI GENERALI

Resta inteso che:

- 1. spetta alle Associazioni richiedere l'iscrizione nel registro/database tenuto dall'Ufficio consolare di riferimento. Non è prevista la registrazione d'ufficio;*
- 2. copia dello Statuto dell'Associazione dovrà essere conservata agli atti dell'Ufficio consolare;*
- 3. al fine della verifica della rappresentatività e dell'operatività, le Associazioni devono regolarmente informare per iscritto, almeno una volta l'anno, l'Ufficio consolare delle attività svolte nel corso dell'anno e della convocazione della loro Assemblea annuale, nonché delle eventuali variazioni nelle cariche sociali;*
- 4. l'Associazione può essere cancellata dal registro/database – oltre che quando il numero dei soci diventa inferiore al numero minimo richiesto – per sopravvenuto scioglimento o per richiesta esplicita dei legali rappresentanti dell'Associazione stessa. Inoltre, qualora le attività previste dallo Statuto dell'Associazione risultino, dalla comunicazione di cui al precedente punto 3 o da verifiche successivamente condotte dall'Ufficio consolare, inesistenti o irrilevanti, l'Associazione verrà cancellata dal registro/database a cura dell'Ufficio consolare di riferimento che ne darà comunicazione scritta all'Associazione stessa.*
Nei casi dubbi l'Ufficio consolare potrà far ricorso al parere, non vincolante, del rispettivo Com.It.Es..

Il Direttore Generale per gli Italiani
all'estero e le politiche migratorie
RAVAGLIA

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- *art. 18 Costituzione;*
- *artt. 14 e ss. c.c.;*
- *art. 53 DPR 18/1967;*
- *Legge 6 novembre 1989, n. 368;*
- *DPR 14 settembre 1998, n. 329;*
- *circ. min.le n. 1 del 16 gennaio 2003;*
- *Legge 23 ottobre 2003, n. 286;*
- *DPR 29 dicembre 2003, n. 395;*
- *circ. min.le n. 4 del 6 dicembre 2007.*